

AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

IL RESPONSABILE

ING. DENIS BARBIERI**POSTA PEC****Iren Green Generation Tech S.r.l.**
irengreengenerationtech@pec.grupporen.it**e p.c.****ARPAE SAC Parma**
APAO - SSA/ST
aopr@cert.arpa.emr.it**Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e**
Paesaggio per le province di Parma e Piacenza
sabap-pr@pec.cultura.gov.it**Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Parma**
com.prev.parma@cert.vigilfuoco.it**Provincia di Parma**
protocollo@postacert.provincia.parma.it**Comune di Polesine Zibello - UTC**
protocollo@postacert.comune.polesine-zibello.pr.it**Comune di Busseto - UTC**
protocollo@postacert.comune.busseto.pr.it**AUSL Distretto di Fidenza**
Dipartimento Sanità Pubblica
distretto_di_fidenza@pec.ausl.pr.it**Consorzio della Bonifica Parmense**
protocollo@pec.bonifica.pr.it

OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 4/2018 e dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006, del progetto denominato **“impianto agrivoltaico avanzato con relative opere connesse denominato “Ardella”**, presentato da **Iren Green Generation Tech S.r.l.** localizzato nel comune di **Polesine Zibello (PR)** - [Fasc. 1311/96/2024] - **Richiesta integrazioni**

Copia analogica a stampa tratta da documento informatico identificato dal numero di protocollo indicato, sottoscritto con firma digitale predisposto e conservato presso l'Amministrazione in conformità al DLgs 82/2005 (CAD) e successive modificazioni

Viale della Fiera, 8
40127 Bologna**tel 051.527.6911**
tel 051.527.4684**Email: vipsa@regione.emilia-romagna.it**
PEC: vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classifi. 1311	550	180	10			Fasc. 2024	96	



In riferimento alla procedura in oggetto, avviata con istanza acquisita agli atti regionali al protocollo PG.2024.1308256 del 27 novembre 2024 e pubblicata sul sito web regionale delle valutazioni ambientali in data 05 dicembre 2024 si informa che, sulla base anche di quanto emerso nella seduta della riunione istruttoria tenutasi in data 09/01/2025, si ritiene necessario richiedere le seguenti integrazioni in merito alla documentazione presentata, come previsto all'art. 19, comma 6, del D.lgs. 152/06 e così modificato dal D.L. 17 ottobre 2024, n. 153 convertito con modificazioni dalla L. 13 dicembre 2024, n. 191:

1. quelle di cui alla nota del Comune di Polesine Zibello (acquisita agli atti di Arpae con PG/2025/7420 del 15/01/25) e pubblicata nella Banca dati delle Valutazioni ambientali regionali nella sezione denominata "richiesta integrazioni" (<https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb/ricerca/dettaglio/6454>);
2. le richieste integrative espresse dal Consorzio della Bonifica Parmense durante la seduta della riunione istruttoria tenutasi il 09/01/025 e che si riportano in estratto:

"Per quanto riguarda l'intervento, occorre che sia fornito un aggiornamento della "Relazione idrologico-idraulica" e dei relativi elaborati grafici. In particolare, occorre che siano utilizzate le curve di possibilità pluviometrica in uso al consorzio, TR 100 anni, e che siano usati i coefficienti di deflusso consortili (0,4 per le superfici occupate dai pannelli). Si richiede, inoltre, una revisione dell'elaborato "PLANIMETRIA OPERE DI REGIMENTAZIONE DELLE ACQUE" o l'elaborazione di un nuovo apposito elaborato grafico, in cui dovranno essere visibili e identificati:

- *i diversi punti di scarico delle acque meteoriche, distinti tra punti di scarico diretti al "Cavo Allacciante Busseto – Scorticavallo" (lato OVEST) e punti di scarico indiretti, cioè in fossi non consortili;*
- *nel caso di scarichi indiretti, il percorso delle acque, dal punto di immissione fino al recettore finale (canale consortile), precisando la tipologia (es. fosso tubato, interpodere, stradale, a cielo aperto, ecc.) e la competenza (provinciale, comunale, privato, ecc.); in caso di fosso di proprietà privata dovrà essere indicato se la proprietà è esclusiva del richiedente o se la proprietà è suddivisa con i confinanti proprietari terrieri. Tale precisazione è necessaria poiché, in fase autorizzativa, saranno eventualmente richieste dal Consorzio apposite dichiarazioni (impegno alla manutenzione e mantenimento in efficienza) da far sottoscrivere al richiedente e agli eventuali proprietari confinanti;*
- *il rispetto delle distanze previste dal Regolamento di Polizia Idraulica nei confronti del fosso "Cavo Allacciante Busseto – Scorticavallo"; che corre parzialmente lungo il perimetro dell'area di impianto; in particolare: almeno 5 metri da ciglio canale per le siepi, almeno 5 metri per le recinzioni su pali sfilabili, almeno 7 metri per le cabine o pannelli fotovoltaici ecc.).*

Inoltre, prendendo atto che l'area è classificata secondo le mappe del PGRA in classe P2 per il Reticolo Secondario di Pianura, si richiede che sia data evidenza nel progetto, in linea con quanto previsto dal Regolamento di Polizia Idraulica, del fatto che le parti elettriche delle cabine di trasformazione siano ad una quota di sicurezza, pari ad almeno 0.50m più in alto della quota attuale del terreno.

Le interferenze con i canali di bonifica individuate nelle tavole progettuali, considerando l'attuale configurazione di impianto e relative opere di connessione, partendo dall'impianto progetto e in direzione della cabina primaria esistente, risultano essere rispettivamente: "Canale di Busseto" e "Cavo Valle" (attraversamento presso SP94), "CANALETTA DORSALE 1° ZONA ACQUE BASSE" (tratto in parallelismo), "Fosso Beloria" (attraversamento) e "Cavo Rodella" (attraversamento e tratto in parallelismo).

Per ciascuna interferenza occorre che siano prodotti elaborati di dettaglio con sezioni e particolari attuativi della rete (profondità e tipologia di attraversamenti o parallelismi) con quotature che individuino il rispetto delle distanze minime di cui all'Allegato Tecnico del Regolamento di Polizia Idraulica Consortile...";

3. premesso che:

- gli impianti agrivoltaici sono consentiti dalla norma nazionale su aree agricole senza alcun riferimento all'idoneità delle aree o meno così come definite dal D.Lgs. 199/2021, normativa valida per le FER in genere e in particolare per gli impianti fotovoltaici a terra tradizionalmente definiti, ma non, appunto, per gli impianti agrivoltaici;

- la Regione Emilia-Romagna nella D.A.L. 125/2023, riferendosi alle classificazioni previste dal D.Lgs. 199/2021, definisce un vincolo anche per gli impianti agrivoltaici se previsti su terreni agricoli posti fuori dalle aree idonee previste dal Decreto di cui sopra e nelle aree pur definite idonee ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c quater, se in presenza di coltivazioni certificate così come definite nella D.A.L. 125/2023 medesima e nella D.G.R. 693/2024. In tali aree infatti la D.A.L. regionale ammette esclusivamente impianti agrivoltaici avanzati rispondenti alla normativa tecnica di riferimento, ivi compresi gli impianti agrivoltaici con tecnologia di tipo verticale, prevedendo che la proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno nella loro massima estensione non possa superare la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente;

- la società proponente, in prima istanza, ribadisce, con le motivazioni riportate nell'elaborato "CoD081_FV_BPR_00044" pag. 7-8, che l'area di posa dei pannelli fotovoltaici, rientrerebbe tra le "aree idonee" ai sensi del D.Lgs. 199/2021, Art. 20 comma 8 lettera c ter punto 2 "aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento" per l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte solare in quanto integralmente ricompresa entro il buffer di 500 metri misurato dagli esistenti impianti fotovoltaici a terra presenti a nord-est ed est dell'area in esame come da figura 1 riportata a pag. 9 del suddetto elaborato e considerati dal proponente "stabilimento industriale" facendo proprio il parere del M.A.S.E. prot. 130318 dell'8 agosto 2023 rilasciato, per caso analogo, al Comune di Villalba;

- la suddetta interpretazione risulta in contrasto con il parere rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna, Settore Governo e Qualità del Territorio, prot. 536325 del 24/5/2024, per il quale invece gli impianti fotovoltaici a terra, seppur di potenza elevata, non possono considerarsi “stabilimento industriale” ai sensi del D.Lgs. 152/06 art. 268, comma 1, lettera h);

- la società proponente ritiene che l’area di sedime dell’impianto fotovoltaico rientri tra le aree idonee anche ai sensi del D.Lgs. 199/2021, Art. 20 comma 8:

lettera c ter:

- punto 1 ovvero *“aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere”*. Tale previsione di idoneità è stata sostanzialmente abolita dal cosiddetto Decreto “Lollobrigida” D.L. 63/2024 per gli impianti fotovoltaici al suolo ma NON per gli impianti agrivoltaici, quindi idoneità ancora vigente per questa tipologia di impianti. A testimonianza di ciò si riporta, nel medesimo elaborato *“CoD081_FV_BPR_00044”* pag. 10, la figura 2 dalla quale si evince che in tale buffer di idoneità di 500 metri l’impianto agrivoltaico rientra solo in parte, per circa il 50%.

- punto 2 facendo riferimento non già agli impianti fotovoltaici esistenti menzionati al primo punto dell’analisi, ma a diversi stabilimenti effettivamente esistenti e consolidati, in particolare, delle Ditte Bulgarani Costruzioni S.r.l. e Carpenteria Palmas, Foodlab S.r.l., buffer rappresentato in figura 3 pag. 12 del medesimo elaborato *“CoD081_FV_BPR_00044”*;

lettera c quater:

“fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici”. Ovvero la società proponente afferma che l’intero impianto, con esclusione di una piccola parte dello spigolo nord ovest dell’area di sedime, ma comunque anch’essa rientrante negli altri tipi di idoneità sopra riportate, non è ricompreso nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, incluse le zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del medesimo decreto, né ricade nella fascia di rispetto pari a 500 metri dai beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Tale affermazione è raffigurata nella figura 4 di pag. 13 dell’elaborato *“CoD081_FV_BPR_00044”*, mentre in figura 5 viene riportato l’impianto e tutti i buffer di idoneità sopra descritti.

- la Regione Emilia-Romagna con nota prot. TA000445-2024-A del 2/07/2024, dell’Area Agricoltura Sostenibile del Settore Programmazione Sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni, ha riscontrato che *“le particelle catastali indicate nella documentazione fornita e interessate dalla realizzazione dell’impianto risultano ricadere*

parzialmente in aree sulle quali si riscontra la presenza di coltivazioni certificate indicate nell'allegato tecnico della Delibera n. 693/2024 sia per l'anno in corso che per il triennio precedente [...]". In particolare, è stata riscontrata la coltivazione di erba medica da foraggio, prato pascolo in purezza avvicendato – non permanente di leguminose per le particelle della Società agricola Colombarola di Tanzi Tolenti S.S. rientranti nella produzione del formaggio DOP Parmigiano-Reggiano;

- tale verificata presenza di colture certificate richiede la progettazione di un impianto agrivoltaico avanzato così come definito dalle “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici” del giugno 2022 redatte dell’allora MI.T.E. ora M.A.S.E;

- la RER con la D.A.L. 125/2023 come già anticipato all’inizio, nelle aree seppur definite idonee dal D.Lgs. 199/2021 art. 20 comma 8 lettera c quater, se in presenza di coltivazioni certificate, anche gli impianti agrivoltaici avanzati devono rispettare, nella proiezione a terra dei pannelli e delle strutture di sostegno nella loro massima estensione, la misura massima del 10% delle aree nella disponibilità del richiedente;

- per quanto sopra, alla luce degli elaborati cartografici presentati e come del resto affermato anche dalla ditta proponente, circa il 50% dell’area di sedime dell’impianto agrivoltaico, ovvero circa la metà a sud, posta al di fuori dei buffer di idoneità di cui ai punti 1 e 2 della lettera c ter del comma 8 art. 20 del D.Lgs 199/2021, nei quali la normativa regionale permette l’occupazione del 100% dell’area in disponibilità, ricade in un’area sì idonea ai sensi della lettera c quater del comma 8 art. 20 del D.Lgs 199/2021 ma per la quale la RER con la DAL 125/2023 riconosce la possibilità di occupare solamente il 10% dell’area disponibile calcolando questo 10% come proiezione al suolo dei pannelli e delle strutture di sostegno nella loro massima estensione;

pertanto, illustrare come intende ottemperare alla suddetta disposizione che, sulla base degli elaborati disponibili non pare, ad oggi, soddisfatta, anche alla luce dell’indicatore LAOR, ovvero il rapporto tra la superficie occupata dalla proiezione al suolo dei pannelli fotovoltaici calcolata nel massimo ingombro e la superficie totale, evidenziato dalla “relazione agrivoltaica”, come pari a 0,33;

4. documentazione e progetto: al fine di migliorare la leggibilità del progetto si richiede l’elaborazione di una tavola di layout dell’impianto agrovoltaico che contenga idoneo sviluppo della figura 35 inserita nella Relazione agronomica, con relativa legenda;
5. occupazione di suolo e viabilità interna: in generale alcuni aspetti progettuali legati alla viabilità interna, come presentati nel progetto, non sembrano del tutto in linea con le caratteristiche attese di un impianto agrivoltaico. Per una migliore progettazione della disposizione delle file di pannelli e degli altri elementi progettuali si suggerisce di consultare la norma UNI 148:2023, prassi di riferimento avente titolo “Sistemi agrivoltaici - Integrazione di attività agricole e impianti fotovoltaici”.

In relazione all’occupazione di suolo agricolo pregiato, approfondire maggiormente la distribuzione della viabilità interna che appare piuttosto ampia ed anche di dimensioni ragguardevoli per l’utilizzo e le finalità del progetto, nonché approfondire e/o riconsiderare

complessivamente l'organizzazione degli spazi al fine di garantire, per quanto possibile, un'occupazione misurata di suolo agricolo.

In tal ottica, approfondire anche il tratto di viabilità esterno allo stesso in particolare il tratto lungo Strada del Martelletto;

6. mitigazioni: al fine di rendere più efficaci le mitigazioni a verde e conferire un maggior valore ecologico, in relazione alla realizzazione di reti ecologiche, si suggerisce di:
 - a) armonizzare l'intervento lungo strada del Martelletto creando un unico filare di carpini bianchi anche attorno all'ingresso di Cà Rubini, dando organicità alla siepe lungo tutta strada del Martelletto fino alle cabine di consegna ENEL. Questo permetterà di arricchire l'intervento e la sua mitigazione dando organicità e continuità lungo strada comunale anche in relazione all'assetto successivo alla dismissione dello stesso;
 - b) mitigare anche le cabine di consegna utente, compatibilmente con la presenza di parti elettriche in tensione, prolungando la siepe plurispecifica prevista;
7. relazione agronomica: in attinenza a quanto riportato nella nota del Comune (punto 6) citata nel precedente punto 1, visionata la relazione con il contributo tecnico volto a valutare la produttività agricola dei terreni coltivati ad erba medica in presenza dei moduli agrivoltaici, viene più volte sottolineato il beneficio derivante dalla minor insolazione diretta e quindi dalla minor esigenza idrica delle colture. Allo stesso tempo, circa il fabbisogno idrico, viene specificato che potrà essere soddisfatto solo con gli apporti naturali.
Considerata la notevole estensione dell'impianto, chiarire circa l'interferenza dei moduli con il flusso di acqua piovana, se cioè gli apporti potranno essere ostacolati, in termini di infiltrazioni nel terreno, dalla presenza dei moduli, generando ampie aree con scarsa infiltrazione. Tale chiarimento andrà fornito in relazione ai cicli di orientamento dei moduli nelle diverse stagioni;
8. terre e rocce da scavo e cantiere: come premesso circa la viabilità interna, di conseguenza anche gli scavi e l'utilizzo di inerti necessari non sembrano del tutto in linea con le caratteristiche attese per un impianto agrivoltaico. Pertanto, chiarire ed eventualmente aggiornare il documento "*Piano preliminare delle terre e rocce da scavo*".
Inoltre, verificare che:
 - a) la superficie totale di cantiere, stimata pari a 4850 m², comprenda anche gli spazi dedicati al deposito e alla gestione dei materiali scavati;
 - b) la durata stimata del cantiere (30 settimane di cui circa 8 settimane per la realizzazione delle opere di connessione) consideri tutte le operazioni inerenti la gestione dei materiali scavati;
 - c) il quantitativo totale di materiale scavato riportato nel "*Piano preliminare delle terre e rocce di scavo*", stimato pari a 16.270 m³, consideri tutte le esigenze di scavo previste dal progetto e sia coerente con quanto riportato negli altri elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo.

In merito al ripristino dell'area di cantiere approfondire le modalità di conservazione del suolo soggetto a scavi e delle tecniche per il ripristino dei suoli compattati;

9. monitoraggio: come esito delle valutazioni contenute nello Studio preliminare ambientale, chiarire sull'opportunità di introdurre il monitoraggio dell'indice QBS, uniformemente ad altri impianti fotovoltaici di grandi dimensioni installati in provincia di Parma;
10. sostenibilità paesaggistico territoriale: ferme restando le analisi già riportate negli elaborati "*BPR_00071 Studio preliminare ambientale*" e "*BPR_00045 Relazione opere di mitigazione paesaggistico ambientale*" fornire, nei limiti di uno studio preliminare, specifiche argomentazioni che consentano un confronto oggettivo tra la presente proposta di impianto agrivoltaico avanzato rispetto ad un impianto fotovoltaico a terra, evidenziandone i principali aspetti positivi e gli aspetti migliorativi, compreso il valore aggiunto in termini di benefici derivanti dall'integrazione tra produzione energetica e produzione alimentare, dalle quali possa emergere la maggiore sostenibilità della visione paesaggistico territoriale alla base del progetto proposto rispetto a quella delle alternative analizzate;
11. equilibri territoriali: ferme restando le analisi già riportate nell'elaborato "*BPR_00071 Studio preliminare ambientale*", con riferimento all'uso della risorsa territorio, fornire elementi utili ad individuare e illustrare sinteticamente le eventuali conseguenze dell'intervento sugli equilibri territoriali analizzando, a livello preliminare, l'impatto ambientale del progetto sulle interazioni che si possono realizzare, in particolare, tra i fattori popolazione, beni materiali (tra i quali possono ritenersi comprese anche le attività economiche), patrimonio culturale e paesaggio; tale analisi preliminare prenderà in considerazione, per quanto possibile, sia lo scenario attuale che quello futuro;
12. producibilità agricola ed energetica: in attinenza con quanto espresso al sottoparagrafo C.5, in merito all'integrazione della producibilità energetica e della producibilità agricola si chiedono approfondimenti relativamente al contemporaneo raggiungimento delle massime efficienze di produzione agricola ed energetica, considerando che, per garantire lo spazio di manovra di alcuni mezzi agricoli, durante alcune fasi di lavorazione dei terreni, caratterizzate da assegnate durata e frequenza, occorre inclinare i pannelli in modo non ottimale ai fini della produzione energetica. Inoltre, confermare le dimensioni del buffer (0.5 m + 0.5 m = 1.0 m) lungo le fondazioni delle vele fotovoltaiche ipotizzato come non coltivabile;
13. scarichi: in attinenza con quanto espresso dal Consorzio della Bonifica Parmense e riportato nel precedente punto 2, considerare la presenza di scarichi delle acque coinvolte dal progetto e la loro possibile interferenza con fossi poderali e/o interpoderali che vedono il coinvolgimento di proprietà terze, che in tal caso andranno opportunamente segnalati;
14. materiali utilizzati: specificare se le strutture di ancoraggio dei moduli fotovoltaici previste nel progetto, costituite da elementi direttamente infissi nel terreno mediante battipalo, senza scavi o fondazioni di nessun tipo, siano realizzate con profilati metallici o in calcestruzzo armato;
15. clima: si ritiene necessario, come indicato nelle Linee Guida MASE per gli impianti agrivoltaici, condensare in una Relazione sito specifica sui rischi climatici da inserire nell'elenco elaborati di progetto, non solo l'aspetto isola di calore, ma anche quelli legati agli altri eventi estremi meteorologici (trombe d'aria, grandine, precipitazioni intense), individuando le eventuali soluzioni di adattamento.

16. al fine di una maggiore immediatezza espositiva, si suggerisce di integrare lo Studio preliminare ambientale con:
- a) tabella/paragrafo riassuntivi dei principali impatti ambientali (in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione), del loro grado di significatività (per entità, estensione, intensità, complessità, probabilità, durata, frequenza, reversibilità, cumulabilità, riducibilità/mitigabilità) e delle loro e eventuali interazioni;
 - b) paragrafo finale di sintesi riportante le conclusioni dello studio preliminare ambientale;
17. dati GIS: allegare apposito shapefile (SHP) utilizzando il sistema di coordinate proiettate RDN2008 UTM Zone 32N (EPSG:7791) dove dovrà essere indicata la localizzazione dell'impianto e delle opere connesse. Tali dati dovranno essere inseriti in una cartella compressa denominata DATI_GIS.ZIP e tale cartella non dovrà essere firmata digitalmente per non alterare la struttura dei dati stessi. I dati geografici dovranno essere corredati di specifico metadato riportante, almeno, le indicazioni sul contenuto del file e del responsabile del dato.

Il proponente dovrà trasmettere i chiarimenti richiesti inderogabilmente entro **trenta (30) giorni** dal ricevimento della presente.

Il proponente dovrà far pervenire alla Regione Emilia-Romagna Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni (vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it) e all'Arpae SAC di Parma la documentazione richiesta entro **trenta (30) giorni** dal ricevimento della presente. Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito, la domanda si intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.

Cordiali saluti

Ing. Denis Barbieri

(nota firmata digitalmente)

Bologna, 16/01/2025

Per info contattare il funzionario regionale: Ing. Susana Ruiz Miguel

e-mail mariasusana.ruizmiguel@regione.emilia-romagna.it

SRM: 2 Richiesta integrazioni Iren Green Generation Tech Ardella (PR).docx